

Modifiche normative

L'art. 37 del D.L. 5/2012, convertito in L. 35/2012, ha modificato la normativa relativa all'obbligo di iscrizione al Registro Imprese della PEC per le società che ad oggi non hanno ancora provveduto.

La nuova norma introdotta dalla legge di conversione ha eliminato la proroga inizialmente prevista al 30 giugno prevedendo che " *L'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con l'indirizzo di posta elettronica certificata* " .

Pertanto risultano sospese tutte le istanze di iscrizione o modificazione relative a società che non hanno ancora adempiuto all'obbligo di iscrizione o che hanno comunicato indirizzi PEC non correttamente.

[Leggi la comunicazione della CCIAA](#)